

# TRIBUNALE DI MANTOVA

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

*ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001*

premessi che

1) il comma 9 *bis* dell'art. 186 Codice della Strada e l'art. 187 co. 8 *bis* Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato d'ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella presentazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";

2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:

-porta un'immediata utilità alla collettività,

-dimostra come il responsabile del reato non venga solo effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società,

- è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo);

3) a norma dell'art. 54 del D.lvo 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il Giudice di pace ed il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

4) l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto

Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente Convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Villani Gianfranco, Presidente del Tribunale di Mantova, (di seguito Tribunale) e la “Cooperativa Sociale Giuseppe Bertani” con sede legale in Curtatone, Papa Giovanni XXIII 1, 46010 Buscoldo, Mantova, nella persona del legale rappresentante Grassi Carlo, di seguito “Ente”

### **Art.1**

#### **Attività da svolgere**

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni svolte nell'ambito dei seguenti Servizi della Cooperativa stessa:

- alloggi per l'accoglienza di cittadini extracomunitari;
- formazione e orientamento culturale di cittadini extracomunitari;
- formazione professionale di cittadini extracomunitari;
- attività di dopo scuola per bambini delle scuole elementari, medie e superiori;
- accompagnamento dei bambini del dopo scuola da casa alla sede dell'Ente e viceversa, nonché dalla scuola all'Ente e dall'Ente a casa;
- servizio mensa bambini del dopo scuola;
- assistenza ai bambini all'uscita della scuola;
- cura del verde nei parchi;
- attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali.

### **Art.2**

#### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna del Giudice, a norma dell'art.33 comma 3 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, salvo che il

condannato richieda di essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, compatibilmente con gli orari individuati dalla struttura di riferimento.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore giornaliere. Ai soli fini degli artt. 186 comma 9 *bis* e 1 comma 8 *bis* Codice della Strada, il lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 D.lvo 274/2000, ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Fermo quanto sopra, il lavoro è svolto nell'ambito di un percorso che coniuga l'attività da svolgere con le esigenze di vita, famiglia, lavoro e studio dell'interessato e con le esigenze dell'Ente.

### **Art.3**

#### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti incaricati a sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) il Presidente della Cooperativa Giuseppe Bertani, il signor Grassi Carlo
- 2) i soggetti individuati dal Presidente per le attività da svolgere presso le strutture dell'ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidata alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

### **Art. 4**

#### **Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art.54 comma 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### **Art.5**

#### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei

condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art.6**

##### **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Organo designato dal Giudice che procede per la vigilanza sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (da individuarsi nell'UEPE ovvero negli organi di cui all'art.59 D.Lvo 274/2000) ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato,...).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti, incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art.7**

##### **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

#### **Art. 8**

##### **Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionato di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Mantova, 3 ottobre 2012

Presidente del Tribunale di Mantova

Presidente della Cooperativa Bertani